

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2012

**che modifica la decisione 2000/96/CE per quanto riguarda l'encefalite da zecche e la categoria delle malattie trasmesse da vettori**

[notificata con il numero C(2012) 3241]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/492/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> elenca una serie di malattie trasmissibili da assoggettare alla sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE.
- (2) L'allegato della decisione n. 2119/98/CE cita espressamente le «malattie trasmesse da vettori» come una delle categorie di malattie trasmissibili da selezionare in modo da raccogliere informazioni uniformi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili.
- (3) L'encefalite da zecche (TBE), malattia dell'uomo trasmessa dalle zecche, provoca disabilità neurologiche a lungo termine con esito letale fino nell'1,4 % dei casi. La malattia può essere prevenuta con la vaccinazione e negli ultimi anni si è assistito a un aumento della sua incidenza e alla sua diffusione in nuove zone geografiche europee. Questi sviluppi sono probabilmente dovuti a varie cause, tra cui i cambiamenti climatici e la modifica dell'habitat delle zecche.

- (4) L'encefalite da zecche soddisfa pertanto i criteri di cui all'allegato II della decisione 2000/96/CE relativi alla selezione delle malattie trasmissibili da assoggettare a sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE ed è opportuno aggiungerla nell'elenco, che figura nell'allegato I della decisione 2000/96/CE, di malattie trasmissibili da assoggettare a questa sorveglianza epidemiologica.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla decisione n. 2119/98/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato I della decisione 2000/96/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2012

*Per la Commissione*

John DALLI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 28 del 3.2.2000, pag. 50.

## ALLEGATO

Nell'allegato I, punto 2.5, della decisione 2000/96/CE, è aggiunto il seguente punto 2.5.5:

«2.5.5. *Malattie trasmesse da vettori*

Encefalite da zecche (TBE)»

---